

16 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

I crediti d'imposta previsti dal DL Rilancio e il "blocco" delle somme dovute iscritte a ruolo

Autore: **Nicola Forte**

I decreti legge varati per fare fronte all'emergenza epidemiologica di Covid – 19, e da ultimo il decreto "Rilancio", prevedono in molti casi l'attribuzione ai contribuenti di crediti di imposta utilizzabili in compensazione orizzontale.

Si tratta di una modalità per concedere liquidità ai contribuenti e per fare fronte ad oneri fiscali che, diversamente, sarebbe difficile, in conseguenza della riduzione degli incassi, assolvere. Le misure sono sicuramente utili, ma nonostante lo sforzo del legislatore, permangono in alcuni casi i limiti che rendono difficile l'utilizzo in compensazione dei crediti fiscali.

L'emergenza epidemiologica e i crediti fiscali - L'articolo 28 del decreto – legge n. 34/2020 prevede, nell'ipotesi di riduzione del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio, il riconoscimento di un credito di imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno 2020. Il comma 7 ha previsto l'inapplicabilità del limite di 250.000 euro per l'effettuazione delle compensazioni dei crediti risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non si applica neppure il limite di 700.000 euro, di cui alla legge n. 388/2000, temporaneamente elevato, per l'anno di imposta 2020, a un milione di euro, dallo stesso decreto "Rilancio".

Una misura dal tenore simile è prevista dall'art. 120 la cui rubrica è "*Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro*". In questo caso il beneficio è pari al 60 per cento per le spese sostenute nel periodo di imposta 2020, per un massimo di 80.000 euro, "*in relazione agli interventi necessari per fare rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID – 19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza...*".

Anche in questo caso è prevista la sterilizzazione dei predetti limiti alle compensazioni di 250.000 per i crediti risultanti dal quadro RU e di quello generale di 700.000 euro. In tale ipotesi l'incremento di tale ultimo limite a un milione di euro non trova applicazione. Infatti, come già ricordato l'incremento è temporaneo e vale solo per l'anno 2020. Invece il credito di imposta in esame è utilizzabile in compensazione nell'anno 2021.

In realtà si potrebbe proseguire citando numerose altre disposizioni, il cui funzionamento è nella sostanza lo stesso. Si tratta, ad esempio, dell'art. 120 del decreto che ha per oggetto l'attribuzione del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, oppure dell'articolo 121 che ha per oggetto la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile.

Tuttavia, la sterilizzazione dei predetti limiti alle compensazioni non è sufficiente trovando ancora applicazione una disposizione che impedisce l'utilizzo concreto dei nuovi crediti di imposta. Ciò laddove il contribuente abbia debiti tributari iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. In tale ipotesi il contribuente non potrà in ogni caso fruire dei benefici previsti dal decreto "Rilancio".

Il “**blocco**” delle somme iscritte a ruolo - Il legislatore che è intervenuto con ben tre decreti per fare fronte all'emergenza non ha disinnescato l'applicazione di una norma che potrebbe “bloccare” numerose compensazioni dei crediti fiscali. Si tratta dell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010. La disposizione citata vieta la compensazione orizzontale dei crediti tributari in presenza di ruoli scaduti, derivanti da cartelle esattoriali, per imposte erariali, di ammontare superiore a 1.500 euro. Deve trattarsi, però, come si desume testualmente dalla norma, di ruoli scaduti, quindi, notificati da oltre 60 giorni e non rateizzati e non pagati. Nel caso di rateizzazione la verifica dell'importo scaduto deve essere effettuata avendo riguardo alle rate non pagate. Pertanto, se le rate non versate alle scadenze previste dal piano non superano complessivamente l'importo di 1.500 euro, la compensazione orizzontale potrà essere effettuata.

Il blocco delle compensazioni trova applicazione unicamente se le somme iscritte a ruolo sono relative a tributi erariali. Pertanto, la limitazione non riguarda il caso in cui i debiti iscritti a ruolo abbiano natura previdenziale o amministrativa, come ad esempio si verifica per le multe relative alle violazioni del codice della strada.

Sarebbe auspicabile che, in mancanza di una previsione normativa espressa, l'Agenzia delle Entrate ritenesse non applicabile la norma in rassegna in via interpretativa. Diversamente, una somma iscritta a ruolo di modesta entità impedirebbe di fruire dei benefici che il legislatore ha previsto per fare fronte alla carenza di liquidità riguardante ogni soggetto. Un'interpretazione restrittiva si porrebbe in evidente contrasto con la ratio dei tre decreti *cura Italia*, *liquidità* e *rilancio*. Tuttavia è probabile che nessuna indicazione espressa dell'Agenzia consenta di superare le limitazioni previste dal citato articolo 31.

CORSO ONLINE + QUADERNO

FINANZIAMENTI FINO A 25.000€

Come richiederli

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it